

*Avv. Nicola GIUDICE - Avv. Antonella BONANNO*

*Via Massimo D'Azeglio n. 27/c - 90143 PALERMO*

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DELLA SICILIA - PALERMO**

**RICORSO**

delle seguenti Associazioni:

**1. LEGAMBIENTE SICILIA**, con sede in Palermo, Via Tripoli n. 3, C.F. 97009910825, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Antonio Zanna, nato a Monreale (Pa) il 4 ottobre 1963,

**2. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (W.W.F. ITALIA) O.N.L.U.S.**, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 4/4/1974, n. 493, con sede in Roma alla via Po, 25/c, Cod. Fisc. 80078430586, individuata quale associazione di protezione ambientale nazionale a norma degli artt. 13 e 18, comma 5, della L. n. 349/1986 mediante decreto del Ministro dell'Ambiente del 20/2/1987, in persona del suo Vice Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Dante Caserta, nato a Teramo il 19/1/1966

**3. LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (L.I.P.U.)**, con sede in Parma, via Udine n. 3, C.F. 80032350482, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Fulvio Mamone Capria, nato a Napoli il 23 settembre 1973, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n. 27/c, presso lo studio dell'Avv. Nicola Giudice (C.F. GDC NCL 61T26 G273U - [nicolagiudice@pecavvpa.it](mailto:nicolagiudice@pecavvpa.it)) - che dichiara di

volere ricevere comunicazioni ed avvisi al suo indirizzo di posta certificata e al n. di fax 091/305555), il quale, sia unitamente che disgiuntamente con l'Avv. Antonella Bonanno (C.F. BNN NNL 65P47 G273Q - [antonellabonanno@pecavvpa.it](mailto:antonellabonanno@pecavvpa.it)), li rappresenta e li difende per mandato in calce al presente atto

**c o n t r o**

**- ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione**

- 1. del Decreto Assessoriale n. 51 del 7 agosto 2017 avente ad oggetto "CALENDARIO VENATORIO 2017/2018"** e, per quanto possa occorrere, dei relativi allegati facenti parte integrante del medesimo decreto, con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato l'attività venatoria per la prossima stagione autorizzando in prima battuta la preapertura generalizzata dell'attività stessa al 2 settembre 2017; e ciò nelle parti appresso meglio specificate;
- 2** di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato.

**F A T T O**

A) In via del tutto preliminare, al fine di sottolineare sin d'ora la gravissime conseguenze che le illegittime disposizioni del calendario venatorio oggi impugnato hanno sulle condizioni di sopravvivenza della fauna selvatica nella Regione Siciliana, va evidenziato con forza che **BEN 25.071 ETTARI DI TERRITORIO SONO STATI DA ULTIMO LETTERALMENTE DISTRUTTI DAL FUOCO NELLA NOSTRA REGIONE**, con roghi in quasi tutte le province, come risulta nell'aggiornamento al 26 luglio 2017 dei dati elaborati da Legambiente e raccolti dalla Commissione Europea nell'ambito del progetto Copernico per monitorare e mappare uno dei fenomeni più devastanti in Italia e nel resto d'Europa, quali si appalesano per l'appunto gli incendi boschivi (Cfr. pag. 8 del Dossier Incendi 2017 di Legambiente, in atti).

E' appena il caso di rilevare che da ultimo la Giunta regionale con diverse deliberazioni (**Convenzione tra la Direzione regionale dei vigili del fuoco e il Dipartimento regionale della Protezione civile - Atto di indirizzo - cfr. [http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera\\_301\\_17.pdf](http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_301_17.pdf); L. reg. sic. 18 maggio 1995 n. 42 - Art. 3, comma 1 - Estensione della dichiarazione dello stato di calamità, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 281 del 4 luglio 2017, per i gravi danni provocati dagli incendi che hanno interessato tutto il territorio della Regione siciliana - cfr. [http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera\\_299\\_17.pdf](http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_299_17.pdf); L. 24 febbraio 1992 n. 225 , Art. 5 - Richiesta dichiarazione stato di emergenza per i gravi danni provocati dagli incendi che hanno interessato il territorio dei comuni di Patti (ME), Grammichele (CT), Chiaramonte Gulfi (RG) e Nicosia (EN) dal 30 giugno al 3**

luglio 2017 cfr. -  
[http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera\\_282\\_17.pdf](http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_282_17.pdf); Legge regionale 18 maggio 1995, n. 42 - Art. 3, comma 1 - Dichiarazione dello stato di calamità per i gravi danni provocati dagli incendi che hanno interessato il territorio dei comuni di Patti (ME), Grammichele (CT), Chiaramonte Gulfi (RG) e Nicosia (EN) dal 30 giugno al 3 luglio 2017-  
[http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera\\_281\\_17.pdf](http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_281_17.pdf)) ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutta la Regione per il “*numero imponente di incendi e roghi*”.

Proprio l'Assessorato regionale all'Agricoltura ha dato mandato ai propri uffici di predisporre una relazione per la Giunta al fine di dichiarare lo stato di calamità e di emergenza per la vitivinicoltura siciliana; anche il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso quotidianamente gli “*AVVISI DI PROTEZIONE CIVILE - RISCHIO INCENDI ED ONDATE DI CALORE*” che testimoniano l'attuale persistente grave situazione meteo-climatica ed ambientale dell'Isola (cfr.: [http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/pp/archivio\\_incendi.asp](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/pp/archivio_incendi.asp))

Ci si chiede allora quale coerenza, razionalità e logica procedimentali guidino le scelte della P.A. regionale in materia di protezione dell'ambiente e della fauna selvatica che ne costituisce parte integrante, se è vero che da una parte essa Amministrazione adotta decreti che riconoscono la drammatica situazione di calamità ambientale causata

dalla siccità e dagli incendi (con conseguenze gravissime per l'agricoltura, le piante, gli animali d'allevamento e la fauna selvatica), e dall'altra parte consente non soltanto la preapertura generalizzata del prelievo venatorio al 2 settembre 2017, ma anche tutta una serie di “scostamenti” rispetto al regime ordinario di tutela (nonostante il continuo richiamo dell'ISPRA!), disconoscendo quelle stesse esigenze protezionistiche che intende tutelare!

Come si dirà nel prosieguo, le scelte della P.A. regionale in materia di prelievo venatorio sono in realtà del tutto avulse ed estranee alle precipue finalità protezionistiche cui dovrebbero *ex lege* ispirarsi; di guisa che il decreto assessoriale impugnato può paradossalmente permettersi in alcuni punti addirittura di ignorarle (SIC!).

**B)** Ancora in via preliminare e generale non appare ultroneo premettere che la L. n. 157/92 (di protezione della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato) è una legge di indirizzo per le regioni, le cui disposizioni costituiscono il “nucleo minimo” di tutela ambientale e di conservazione della natura che lo Stato intende realizzare in esecuzione di precise direttive UE; pertanto **LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI POSSONO SOLAMENTE AUMENTARE IL LIVELLO DI TUTELA DELLA FAUNA FISSATO NELLA LEGGE 157** (cfr. Corte Cost., 25 novembre 2008, n. 387; idem, 21.10.2005, n. 393; 27.07.2006, n. 313; 04.07.2003, n. 227 secondo cui *“la legge 157/92 ha fissato uno standard minimo di tutela della fauna il cui soddisfacimento è riservato dall'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza*

*esclusiva dello Stato, anche in ossequio agli obblighi comunitari ed in particolare alla direttiva 79/409/CEE - c.d. direttiva Uccelli di cui la predetta legge 157 costituisce attuazione - senza che sul punto possano influire eventuali norme statutarie delle Regioni ad ordinamento speciale attributive alle stesse di competenze esclusive in materia di caccia, e ciò in ragione della natura mobile e trasversale del valore “ambiente”, che impone il proprio nucleo minimo di tutela anche su materie di competenza delle Regioni (cfr. Corte Cost., n. 387/2008 cit.; idem, 20.12.2002, n. 536; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 23 marzo 2011, n. 546)*

In particolare, per quello che qui ci occupa, l'art. 18 della L. n. 157 individua, per ciascuna delle specie cacciabili, degli intervalli di tempo per il prelievo venatorio i quali devono quindi intendersi come “**massimi consentiti**”, mentre le regioni con il calendario venatorio annuale possono determinare il prelievo delle specie e i periodi di prelievo **all'interno dei periodi indicati dalla legge quadro, potendoli anche ridurre per tutela della fauna** (cfr. Corte Cost., 25.11.2008, n. 387; idem, 04.07.2003, n. 227; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 05.05.2010, n. 387, TAR Sicilia, 23-3-2011 n. 546, pag. 22).

Va precisato in buona sostanza che la scelta annuale da parte delle regioni di quali specie sottoporre a prelievo e per quali periodi, è rigidamente assoggettata per legge alla contestuale sussistenza dei seguenti presupposti fondamentali (cfr. art. 18 L. n. 157 cit.):

**- l'acquisizione del parere preventivo dell'ISPRA;**

- l'accertamento preventivo dello stato di conservazione della singola specie, che dovrebbe essere favorevole e tale da sostenere il prelievo venatorio;

- l'accertamento preventivo della fenologia della singola specie, in quanto l'art. 7 (comma 4) della "Direttiva Uccelli" stabilisce che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

- la preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;

- la presenza di peculiari situazioni locali "ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche".

La scelta del CV annuale viene dunque ragionevolmente affidata dal Legislatore ad ogni singola regione, dato che si ritiene che le popolazioni animali possano godere di un diverso stato di conservazione a livello regionale e che possano avere fenologie diverse; purtuttavia la legge richiede rigorosamente che la sussistenza dei presupposti di cui sopra venga accertata SOLO attraverso specifici studi scientifici ed attività di censimento e di monitoraggio costanti nel tempo (studi, censimenti e monitoraggi condotti sia da ISPRA che dalle Regioni).

In mancanza di tali presupposti - e quindi in assenza di una concreta, attuale e reale conoscenza dello stato di conservazione, della fenologia delle

singole specie cacciabili, nonché di “peculiari situazioni locali”, **LE REGIONI DEVONO APPLICARE SCRUPOLOSAMENTE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE.**

Poiché lo stato di conservazione delle specie si è modificato nel tempo in relazione ad innumerevoli variabili, si è reso necessario redigere a livello nazionale un documento di sintesi aggiornato; a tal uopo il Ministero dell’Ambiente ha chiesto all’ISPRA un’analisi aggiornata dello stato delle conoscenze per le specie cacciabili e la stesura di un **documento guida per le regioni**, da cui partire per l’emanazione dei calendari venatori annuali. L’ISPRA ha quindi predisposto la “*GUIDA PER LA STESURA DEI CALENDARI VENATORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 157/92, COSI’ COME MODIFICATA DALLA LEGGE COMUNITARIA 2009, ART. 42*”

Sulla base di questo documento annualmente l’ISPRA esprime pareri tecnico-scientifici su ogni calendario venatorio regionale e siffatto parere, seppur non vincolante, deve essere richiesto obbligatoriamente.

Le regioni hanno facoltà di disattendere in tutto o in parte il parere obbligatorio dell’ISPRA, ma lo “scostamento” deve essere frutto di scelte coerenti e razionali, nonché adeguatamente motivato (“...*La mancanza di un’adeguata motivazione degli eventuali ed eccezionali scostamenti rispetto al parere ISPRA comporta l’illegittimità del calendario venatorio*” - cfr. T.A.R. Umbria, ordinanza cautelare n. 180/2012, nonché Corte Costituzionale n. 90/2013, che ha ribadito “*la preminenza dell’interesse faunistico-ambientale rispetto all’interesse alla pratica della caccia, che si*

*esprime normativamente nella necessarietà procedimentale del parere dell'ISPRA e nella **ESIGENZA DI MOTIVARE CON ESTREMO RIGORE OGNI POSSIBILE SCOSTAMENTO***"; d'altra parte se il contenuto di un parere non vincolante è disatteso, per giurisprudenza costante, vanno compiutamente argomentate le motivazioni (cfr. TAR Veneto, sez. I, ord. 780/2010; TAR Piemonte, sez. II, ord. n. 691/2010; TAR Marche, sez. I, ord. n. 624/2010; TAR Veneto, sent. n. 1508/2011, TAR Palermo, sez. I, sent. n.1633/2009; TAR Brescia, sez. II, sent. n. 1827/2009; TAR Lazio, sent. 2443/2011, Tar Emilia Romagna, sez. II, ord. n. 436/2012 nonché da ultimo **TAR BASILICATA, POTENZA SENTENZA N. 571/2017 DEL 9 AGOSTO 2017**)

E' evidente che, avendo i calendari venatori carattere regionale, le motivazioni sottese agli stessi non possono essere generiche, ma si devono basare soprattutto su acquisizioni di conoscenze tecniche e scientifiche proprie delle diverse realtà regionali; anche le eventuali modifiche del periodo del prelievo venatorio (compresa l'anticipazione) andrebbe valutata, previo parere dell'ISPRA, "*per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali*".

**Per questa stagione venatoria 2017-2018 l'anticipazione generalizzata del prelievo in Sicilia, tenuto conto proprio delle particolari situazioni ambientali notevolmente sfavorevoli ed anzi gravissime per la fauna selvatica (e anche a voler prescindere, in via puramente ipotetica, dal parere negativo formulato in proposito**

**dall'ISPRA) non avrebbe potuto essere concessa viste le quantità di superfici incendiate e la persistente siccità.**

C) Con **D.A. n. 51/GAB del 7 agosto 2017** l'Assessore regionale dell'Agricoltura ha da ultimo adottato il calendario venatorio 2017/2018 con i relativi allegati "A" e "B" i quali costituiscono parti integranti dello stesso: rispettivamente, l'uno indica i luoghi di caccia, le specie e i periodi di prelievo venatorio, il numero delle giornate settimanali di caccia, le particolari prescrizioni per la caccia alla volpe, al cinghiale, nonché alla selvaggina migratoria, il piano di abbattimento con i limiti massimi di carniere giornaliero e stagionale, le norme per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, le norme per l'esercizio venatorio nei siti Natura 2000 e I.B.A (Important Bird Areas), l'altro individua le zone del territorio agro-silvo-pastorale regionale nelle quali il prelievo venatorio è vietato, le zone riservate alla gestione privata della caccia ed infine le zone dove la caccia è consentita in forma programmata (AA.TT.CC.).

La proposta di calendario venatorio per la stagione 2017-2018 (incomprensibilmente sempre e solo **limitatamente** alla parte dispositiva della proposta, **non anche a quella motiva**) è stata sottoposta in via preventiva (nel mese di giugno) al parere obbligatorio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA ex INFS), nonché del Comitato Regionale Faunistico Venatorio (CRFV – ma solo alla fine del mese di luglio!).

Con nota prot. n. 32103/T-A11 del 29/06/2017 (prodotta in atti) l'ISPRA, dopo aver analizzato i diversi aspetti tecnico-scientifici di propria stretta competenza, ha dapprima ritenuto di dover precisare come *“...secondo la normativa nazionale le Regioni hanno autonomia per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria, mentre le tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92, RIMANGONO DI PERTINENZA STATALE”* (ed in proposito ISPRA richiama i pronunciamenti della Corte Costituzionale relativi all'elenco delle specie cacciabili ed ai tempi di caccia) e successivamente ha formulato le proprie valutazioni con riferimento a ciascuno dei temi affrontati nella proposta di calendario, evidenziando tuttavia come siffatti temi siano accomunati dal fatto **di non apparire** *“...condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente”*.

In particolare l'ISPRA, traendo spunto sia dalla modifica dell'art. 18 della L. n. 157/1992 intervenuta a seguito dell'approvazione dell'art. 42 Legge Comunitaria 2009, sia dalle precise indicazioni fornite uniformemente a tutte le regioni italiane nel sopramenzionato documento redatto da esso ISPRA denominato *“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*, ha tenuto conto:

- delle indicazioni contenute nella “*Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*”,

- delle indicazioni contenute nel documento “*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU*” (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri ;

- delle valutazioni relative alla data di inizio della migrazione pre-nuziale di Tordo bottaccio e della Cesena di cui alla nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017.

Senonchè, nonostante le precise indicazioni negative che l’ISPRA ha espresso sin dal 29 giugno scorso in ordine alle scelte dei tempi ed alle modalità di prelievo di diverse specie, quali indicate nel calendario venatorio siciliano, scelte qualificate da ISPRA come “**NON COERENTI**” con la “*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*”, l’Assessore regionale all’Agricoltura ha sottoposto al CRFV il medesimo calendario, del tutto immutato, **discostandosi immotivatamente dal parere ISPRA, senza alcuna istruttoria e senza il necessario corredo di dati tecnici e scientifici aggiornati sulle singole specie che avrebbero dovuto supportare alcune scelte cruciali evidenziate da ISPRA** quali: l’apertura

generale della caccia prima al 2 settembre 2017 (quindi prima del 1° ottobre); i tempi di chiusura della caccia; l'individuazione delle specie cacciabili; le misure di conservazione dell'Anatra Marmorizzata; il prelievo venatorio del Coniglio selvatico; le forme di caccia; la mobilità del cacciatore; l'annotazione degli abbattimenti sul tesserino venatorio.

D) Le associazioni odierne ricorrenti, alcune delle quali facenti parte del CRFV, avuta conoscenza (all'ultimo minuto!) della illegittima proposta di calendario venatorio, hanno diffidato l'Assessore regionale all'Agricoltura, articolando approfonditamente i motivi della diffida ed invitando l'Assessore regionale a ritirare immediatamente la proposta in via di autotutela, adeguandosi alle precise e fondate indicazioni dell'ISPRA (cfr. **istanza-diffida del 4 agosto 2017 con allegate ampie osservazioni di natura tecnico-scientifica sui singoli punti nevralgici del CV 2017/18**, ritenuti manifestamente illegittimi).

Senonchè tale richiesta è rimasta senza seguito e il calendario venatorio è stato formalizzato in via definitiva (e quindi adottato) con l'illegittimo decreto avverso il quale si propone il presente ricorso fondato sui seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **I**

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 1-BIS, 7, 10 E 18, NN. 1-BIS E 2 DELLA L. N. 157/1992 – VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L. 4 GIUGNO 2010 N. 96 (denominata “Legge Comunitaria**

**2009”) - VIOLAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 1-BIS, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II.- VIOLAZIONE DELL'ART.1 DELLA DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 30 NOVEMBRE 2009 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE SANCITO DALL'ART. 174 TRATTATO CEE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, NONCHE' DELLO SVIAMENTO:**

Il provvedimento impugnato si appalesa manifestamente illegittimo per molteplici ordini di considerazioni di seguito riportati, tutti riconducibili all'immotivato ed indebito “scostamento” dell'Amministrazione regionale dalle indicazioni del parere ISPRA, con conseguenziale violazione del “**nucleo minimo ed inderogabile di salvaguardia**” della fauna selvatica posto dalla L. n. 157/1992 e ss.mm.ii..

In particolare si è già accennato in parte narrativa che il calendario venatorio 2017-2018 prevede in prima battuta **periodi di caccia più estesi** rispetto a quelli indicati dall'ISPRA nei documenti già richiamati:

1. “*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*”;

2. “*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*” (2001),

3.. nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017.

Le **difformità rispetto alla suddetta Guida** sono poi quelle analiticamente individuate nel parere ISPRA del 29 giugno 2017 formulato sulla proposta di CV..

Orbene, fermi restando i numerosi scostamenti rispetto al parere ISPRA (di cui si dirà appresso), l'anticipazione del prelievo venatorio al 2 settembre 2017 è stata comunque illegittimamente autorizzata dalla P.A. regionale **in modo generalizzato, senza la “preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”** (previsti dall'art. 18, specificamente mirati all'esame della consistenza faunistica e della situazione ambientale di ogni singola specie assoggettata all'estensione del prelievo) **e senza che la Regione si sia fatta comunque carico dell'onere di assolvere alle osservazioni procedurali e di merito che avrebbero dovuto e potuto legittimamente sottendere l'adozione di conclusioni diverse rispetto a quelle dell'ISPRA.**(cfr. TAR Basilicata, Potenza, 9 agosto 2017 n. 571; il G.A. ha nella fattispecie prima sospeso e poi annullato il calendario venatorio regionale per l'immotivato “scostamento”, nonché per difetto di ulteriore istruttoria, rispetto al parere ISPRA).

E' appena il caso di evidenziare come l'Amministrazione regionale non abbia concretamente e validamente espresso una sola ragione per cui sia “necessaria” la pre-apertura (così generalizzata) a fronte del fatto che tutte le specie appena elencate sono “ordinariamente” cacciabili nei mesi di settembre ed ottobre.

In altre parole, manca nella specie una valida motivazione (per così dire, la pre-condizione) che giustifichi il ricorso al regime STRAORDINARIO della preapertura (ossia la caccia in un periodo in cui la fauna è particolarmente vulnerabile) in aggiunta al “normale” periodo di caccia per le medesime specie (né, d'altra parte, la mancata attivazione del regime derogatorio arrecherebbe alcun pregiudizio agli “interessi” dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria a tali specie nei periodi ordinari stabiliti dalla legge).

In proposito e con riguardo alle specie di uccelli, si ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, un periodo di caccia aperto a titolo derogatorio non può coincidere - senza che sia addotta necessità alcuna - con i periodi in cui la direttiva mira a istituire una tutela particolare, e che tale necessità manca, in particolare, se l'unico scopo della misura fosse quello di prolungare i periodi di caccia alle specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante il periodo di caccia normalmente autorizzato (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, causa C-344/03, Commissione/Finlandia, Racc.pag.I-11033, punto 33).

Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, L. 157/1992, ed all'art. 19, comma 1-bis, L.r. 33/1997, la pre-apertura deve necessariamente essere **“CALIBRATA”** in relazione a specifiche **“...SITUAZIONI AMBIENTALI DELLE DIVERSE REALTÀ TERRITORIALI”**, ovvero **“PER DETERMINATE SPECIE IN RELAZIONE A SITUAZIONI AMBIENTALI, BIOLOGICHE,**

***CLIMATICHE E METERELOGICHE DELLE DIVERSE REALTÀ TERRITORIALI***'.

Per converso, gli impugnati provvedimenti autorizzano un'apertura della caccia generalizzata a diverse specie e sull'intero territorio regionale, senza alcuna diversificazione territoriale, ambientale ed ecologica per come imposto inderogabilmente dalla norma rubricata.

E' stato in proposito autorevolmente affermato che la subordinazione della modifica dei termini di apertura e chiusura della caccia (nel rispetto dei limiti massimi previsti) in relazione "a determinate specie", nonché al verificarsi di particolari "*situazioni ambientali*" ovvero "*biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali*" risponde alle esigenze di tutela e di protezione della fauna e non può essere riletta siccome mera facoltà di ampliamento del periodo di esercizio dell'attività venatoria; se infatti la *ratio* della delimitazione temporale del prelievo venatorio è quella di "assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili" e di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (cfr. Corte Cost., 20.12.2002, n. 536), deve ritenersi che anche le modifiche di tale delimitazione temporale debbano rispondere a siffatta *ratio* (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 05/05/2010, n. 387), per non pregiudicare lo "standard minimo di tutela" che il legislatore nazionale ha introdotto in ossequio agli obblighi di matrice comunitaria" (TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 23 marzo 2011, n. 546).

E dire che proprio la estrema e nota variabilità degli elementi paesaggistici, ecologici e climatici della Sicilia è stata ampiamente accertata dalla medesima Regione Siciliana, che però da una parte giunge alla identificazione di ben 17 diverse aree *“attraverso un approfondito esame dei sistemi naturali e delle differenziazioni che li contraddistinguono”* in base *“ai sottosistemi abiotico e biotico, in quanto elementi strutturanti del paesaggio”* (cfr.: *“Piano Territoriale Paesistico Regionale - Linee Guida”*, D.A. n. 6080 del 21/05/1999), dall'altra, **IN MATERIA DI CACCIA IGNORA QUESTA VARIETÀ DI AMBIENTI E “PIANIFICA” UNA PRE-APERTURA INCONDIZIONATA ED OMOGENEAMENTE SPALMATA SULL'INTERO TERRITORIO REGIONALE (SIC!).**

**E dobbiamo ancora una volta rammentare che la quantità di superfici gravemente ed irreversibilmente incendiate in questi mesi unita alla persistente siccità, già da sola richiederebbero una valutazione più seria ed attenta da parte dell'Amministrazione regionale nel consentire la preapertura della stagione venatoria!**

Onde per tali profili il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dei principi generali e fondamentali della legge quadro nazionale, oltre che del principio di precauzione di matrice comunitaria, costituente oggetto di una copiosa e corposa giurisprudenza sia nel diritto UE che in quello interno, anche in relazione ai profili di responsabilità patrimoniale che ne derivano per le pubbliche amministrazioni.

E' stato precisato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21.08.2013, n. 4227) che siffatto principio - direttamente discendente dal Trattato Ue e che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia - fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza, ponendo in essere una **tutela anticipata** rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (cfr. TAR Lazio Roma Sez. II bis, 20.01.2012, n. 665 e n. 663; TAR Piemonte, Sez. I, n. 2294/2010).

Gli ulteriori immotivati, non "coerenti" e "non condivisibili" "scostamenti" del calendario venatorio impugnato rispetto ai dati ISPRA riguardano le specie cacciabili, i tempi di chiusura della caccia, il prelievo del Coniglio Selvatico, la conservazione dell'Anatra Marmorizzata ed altro, e sono qui di seguito partitamente esaminati:

**A) Colombaccio:**

L'apertura anticipata al 2 settembre ha ricevuto il parere sfavorevole dell'ISPRA, il quale "**RITIENE IDONEA UN'APERTURA GENERALE DELLA CACCIA PROGRAMMATA A TUTTE LE SPECIE ORNITICHE E DI PICCOLA SELVAGGINA AL 1° OTTOBRE. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio ....**"

La Regione Siciliana ritiene invece di programmare il prelievo a partire dall'inizio di settembre, con **BEN UN MESE DI ANTICIPO RISPETTO A QUANTO INDICATO DA ISPRA**; giustificando lo scostamento con il fatto che questa specie godrebbe di uno stato di conservazione "soddisfacente" in tutto il Paleartico.

Orbene, l'ISPRA non ha basato il suo parere sulla diffusione e l'abbondanza della specie in generale, ma sul fatto che i giovani di questa specie possono ancora essere dipendenti dai genitori e l'art. 7 (comma 4) della "Direttiva uccelli" stabilisce che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione di dipendenza dei giovani dai genitori.

In Sicilia i giovani di questa specie sono ancora dipendenti dai genitori, come anche riportato dalla stessa amministrazione (con firma dello stesso assessore) nel CV dello scorso anno (a pag5-6): ***"In Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre"***.

Appare insolito (oltre che in manifesta violazione del principio di precauzione!) che, **SENZA STUDI SPECIFICI**, nel CV di quest'anno si legga ***"In Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di luglio, con giovani ancora dipendenti dai genitori fino alla seconda settimana di agosto"***.

Inoltre, proprio perché la specie, come riportato anche nel CV, è comune e presente in Sicilia per l'intera stagione venatoria non appare giustificata un'apertura anticipata; né l'anticipazione è nella direzione della

tutela della specie, perché anche la popolazione migratrice e svernante risulta ormai diffusa in tutto il suo areale (come anche confermato nel CV).

**Pertanto lo scostamento dal parere ISPRA risulta palesemente illegittimo per violazione di legge, non adeguatamente motivato né logicamente corretto.**

#### **B) Gazza, Ghiandaia e Merlo.**

La P.A. regionale, modificando unilateralmente il calendario proposto in Comitato Faunistico Venatorio - che prevedeva il prelievo per queste specie **a partire dal 17 settembre** - e senza che tale preapertura fosse stata richiesta dalle associazioni venatorie, ha programmato illegittimamente il prelievo di tali specie **a partire dal 2 settembre 2017**, sulla base di una generica specifica contenuta nel parere ISPRA.

Nella precedente stagione venatoria non è stata prevista l'anticipazione per queste specie e non si comprendono pertanto le ragioni (scientifiche) per la modifiche rispetto alla scorsa stagione. Per il prelievo anticipato per queste specie non era stato infatti, chiesto il parere obbligatorio, né all'ISPRA e né al CRFV.

La Gazza e la Ghiandaia sono specie stanziali e comuni su tutta l'isola, presenti quindi in qualsiasi periodo dell'anno, così come sono comuni e abbondanti nel resto d'Italia e d'Europa; il Merlo è prevalentemente stanziale, in parte migratore; essendo disponibili per l'intera stagione venatoria, non è necessaria un'apertura anticipata, né l'anticipazione prevista dal CV impugnato va nella direzione della tutela delle specie (prova

ne sia che solamente 2 regioni italiane - Emilia Romagna e Veneto - hanno previsto un'anticipazione).

Pertanto il prelievo anticipato, oltre a non avere sottoposto le date di preapertura al parere ISPRA e del CRFV, è illegittimo e non adeguatamente motivato.

### **C) Beccaccia.**

La chiusura al 31 gennaio ha avuto il parere sfavorevole dell'ISPRA. *L'ISPRA" ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Una eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "Key Concepts", dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato".*

**La Regione Siciliana non solo non ha messo in atto nulla di tutto ciò che avrebbe potuto posticipare la chiusura alla caccia per questa specie al 10 gennaio, ma supera immotivatamente oltre la decade prevista nel documento "Key Concepts" Infatti un eventuale posticipo massimo non avrebbe potuto superare la data di chiusura del 20 di gennaio.**

Infatti i CCVV emanati dalle regioni Emilia Romagna, Campania, Liguria, Piemonte, Veneto, Lazio, Sardegna, Basilicata, Puglia e Calabria non consentono il prelievo per questa specie oltre il 20 di gennaio. (solamente Toscana, Umbria, Marche, Molise e Friuli applicano l'anticipazione; alcune di queste ultime regioni hanno però le attività di monitoraggio indicate da ISPRA).

Il provvedimento su questo punto è pertanto illegittimo perché privo di adeguata motivazione.

#### **D) Avifauna acquatica.**

A giudizio dell'ISPRA, la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Porciglione, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Moriglione, Pavoncella) dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, *“non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (par. 2.6)”*.

Infatti nel punto 2.6.1 della citata guida si dice che *“Secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea - Sentenza del 19 gennaio 1994, Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri/Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique, causa C-435/92,*

*Racc. 1994, pag. I-00067, punto 22 e sentenza del 7 dicembre 2000, Commissione/Francia, causa C-38/99, Racc. 2000, pag. I-10941, punto 43., “le autorità nazionali non sono autorizzate dalla direttiva a fissare date di chiusura della caccia scaglionate in funzione delle specie di uccelli, salvoché lo Stato membro interessato non possa fornire la prova, fondata su dati scientifici e tecnici appropriati a ciascun caso particolare, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non è di ostacolo alla completa protezione delle specie di uccelli che possono essere interessate da detto scaglionamento”. A condizione che sia garantita la “completa protezione delle specie”, la Corte ha inoltre stabilito che “la fissazione di date di chiusura che variano secondo le differenti parti del territorio di uno Stato membro è compatibile con la direttiva”.*

L'ISPRA, sulla base di quanto indicato nella guida, per conto dell'autorità nazionale, ritiene corretta la **chiusura unica al 20 gennaio**. Nonostante il parere sfavorevole dell'ISPRA, la Regione Siciliana ha posticipato al 31 gennaio la chiusura del prelievo venatorio a queste specie, **con la motivazione generica** *“che la totalità delle zone umide siciliane di maggior interesse per lo svernamento e transito dell'avifauna acquatica insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria”*

La Regione Siciliana, oltre a non motivare adeguatamente lo scostamento da quanto rilevato da ISPRA, oltre a non aver effettuato censimenti delle diverse specie per poterne valutare la consistenza numerica durante l'ultimo anno, che l'hanno indotta a posticipare la chiusura anche

rispetto al proprio CV dello scorso anno, trascura l'aspetto sollevato da ISPRA, ma anche dalla Commissione Europea, relativo all'abbattimento di specie protette legato alla confusione con specie abbattibili. Nel paragrafo 2.6.13 della Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" si legge "*Infine anche la perizia dei cacciatori ha un'influenza determinante e dipende dalla formazione e dall'esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili (ad es. il piovanello maggiore Calidris canutus da altri piccoli trampolieri; l'allodola Alauda arvensis dalle altre allodole). Occorre incoraggiare o migliorare, laddove già esistano, i programmi di formazione e di sensibilizzazione destinati ad aiutare i cacciatori ad identificare le specie.*" Nel documento "*Primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria*", realizzato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) (Spagnesi et al., 1994)", a pag 7, in relazione al rilascio della licenza di caccia si legge "*...la disponibilità di un adeguato bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche per un corretto espletamento dell'esercizio venatorio. A tale riguardo assume particolare importanza il disposto dell'art. 22 della legge, ove si prevede (comma 4, lettera b) la necessità che gli argomenti di zoologia applicata alla caccia siano integrati da prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili. È implicito che per un corretto riconoscimento delle specie cacciabili occorre, per contro,*

*saper riconoscere anche quelle non cacciabili, per evitare ogni possibile, ed in svariati casi probabile, equivoco.”.*

**Orbene se si analizza l'allegato DECRETO dell'assessore regionale del 4 aprile 2013. “Modifiche alle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio” traspare chiaramente che per l'aspirante cacciatore la pratica di riconoscimento delle specie consiste nel riconoscimento delle sole specie cacciabili e nulla viene organizzato per verificare se l'aspirante cacciatore è in grado di discernere una specie cacciabile confondibile con una specie protetta.**

Anche in questo caso lo scostamento dal parere ISPRA non risulta né adeguatamente motivato né scientificamente corretto.

#### **E) Tordi.**

La chiusura al 31 gennaio ha avuto il parere sfavorevole dell'ISPRA. Infatti l'ISPRA *”ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena, coincidente con il 20 gennaio.”*

La Regione Siciliana, in totale assenza di studi scientifici regionali, giustifica lo scostamento dal parere ISPRA solamente sui dati dei tesserini venatori (quali anni? quanti cacciatori? quale abbattimento è stato valutato?), sostenendo, a pag. 3 del CV, *“che dai dati scientifici ricavati dall'analisi dei tesserini venatori relativi alle trascorse stagioni di caccia risulta che gli abbattimenti nel corso delle tre decadi del mese di gennaio*

*sono decrescenti, a prova che nessuna delle specie migratorie oggetto di prelievo sino al 31 gennaio ha iniziato la migrazione pre-nuziale; che tali oggettivi dati sono confermati dai rilievi telemetrici satellitari curati da diversi Enti pubblici e privati, tra i quali l'Università di Pisa”*

Si fa presente che:

- 1) non risulta che gli uffici abbiano analizzato i dati dei tesserini, ma risulta che li abbiano semplicemente raccolti. Non si conosce quale istituto scientifico pertanto abbia validato le analisi statistiche effettuate;
- 2) come riportato anche nel documento ISPRA del 2016 “*Valutazione tecnico-scientifica degli studi prodotti dalle regioni sulla fenologia di migrazione dell’avifauna di interesse venatorio al fine di un eventuale aggiornamento del documento “key concepts”, a pag. 10, in relazione ai tordi scrive “Sia l’attività di inanellamento che l’analisi dei tesserini venatori sono metodologie in generale adatte allo scopo. Va però sottolineato che tali metodologie richiedono lunghe serie storiche e campioni di grandi dimensioni, essenziali per ottenere andamenti chiari e analizzabili”*. Lo stesso istituto conclude “*Si ritiene che i risultati mostrati non siano sufficientemente robusti da supportare un eventuale aggiornamento del documento “Key Concepts”, né per un discostamento a scala regionale dei termini temporali indicati in quel documento”*;

- 3) come riportato nel documento ISPRA *“Valutazione tecnico-scientifica degli studi prodotti dalle regioni sulla fenologia di migrazione dell’avifauna di interesse venatorio al fine di un eventuale aggiornamento del documento “key concepts”, pag. 10, citando il documento”* 5) *Avifauna migratoria - I Turdidi in Umbria (I Quaderni dell'osservatorio)”* scrive *“Gli Autori commentano tale situazione come segue: "Vi è, quindi, un incremento tra fine dicembre ed inizio febbraio, con un picco nella prima pentade di gennaio, verosimilmente già riconducibile a movimenti di ritorno verso i quartieri riproduttivi." (pag. 66);*
- 4) per quanto riguarda l’asserzione generica, riportata nel CV, *“che tali oggettivi dati sono confermati dai rilievi telemetrici satellitari curati da diversi Enti pubblici e privati, tra i quali l’Università di Pisa”*, si fa presente che lo studio dell’università di Pisa probabilmente non si riferisce ai tordi, bensì alla migrazione dell’Alzavola;
- 5) la bibliografia citata è in parte oramai datata e in parte prodotta da ISPRA e non ha senso che l’Amministrazione, a sostegno della propria tesi, richiami i documenti ISPRA, il quale è l’istituto scientifico che ha emesso il parere sul Calendario venatorio e il solo che può dare interpretazione autentica al contenuto delle sue ricerche;
- 6) per quanto riguarda lo stato di conservazione, il CV riporta che il Tordo bottaccio e la Cesena sono classificati, a livello globale,

"*Least concern*" dall'International Union for Conservation of Nature (IUCN), ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti, mentre per il Tordo sassello non fa riferimento all'IUCN e riporta genericamente che "*a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione*".

In realtà, la stessa IUCN, a livello dell'areale geografico dei 27 paesi europei (tra cui anche l'Italia), tranne che per il Tordo bottaccio, riporta per le altre due specie **categorie di minaccia più elevate**:

- Tordo bottaccio: EU27 regional assessment: **Least Concern** (LC) (<http://www.iucnredlist.org/details/22708822/1>)
- Tordo sassello: EU27 regional assessment: **Vulnerable** (VU) (<http://www.iucnredlist.org/details/22708819/1>)
- Cesena: EU27 regional assessment: **Vulnerable** (VU) (<http://www.iucnredlist.org/details/22708816/1>)

Alla luce di tutto ciò si ritiene che la posticipazione della chiusura della caccia ai tordi, rispetto alle indicazioni ISPRA, sia illegittima per violazione di legge, oltre che non sufficientemente motivata.

Infine, nel documento del 2016 "*Valutazione tecnico-scientifica degli studi prodotti dalle regioni sulla fenologia di migrazione dell'avifauna di interesse venatorio al fine di un eventuale aggiornamento del documento "key concepts"*", ISPRA, a pag. 6, conclude dicendo "*Nel complesso i dati presentati non hanno fornito elementi utili per verificare con la dovuta*

*precisione la data di inizio migrazione per le tre specie target, quindi per un eventuale aggiornamento del documento “Key Concepts”. Si evidenzia inoltre che nessuno dei documenti revisionati è stato pubblicato su rivista scientifica peer-reviewed, come invece è stato proposto da BirdLife e FACE nel documento “Proposal for a methodology for the regular updating of the Key Concept of Article 7(4) of the Bird Directive” (2012), finalizzato ad individuare le metodologie più corrette per la compilazione e la revisione periodica del documento “Key Concepts”. Nel suddetto documento BirdLife e FACE enfatizzano infatti la necessità di utilizzare per tale scopo dati provenienti da pubblicazioni scientifiche basate sul sistema di peer-reviewed, in quanto tale metodo di revisione garantisce una maggiore attendibilità dello studio che ha prodotto le informazioni che si intendono utilizzare.”.*

#### **F) Coniglio selvatico.**

L’ISPRA ritiene che, per questa specie, la pianificazione del prelievo dovrebbe essere realizzato a partire dai risultati del monitoraggio delle popolazioni, aggiunge che gli eventi catastrofici (Mixomatosi, M.E.V., avversità climatiche, ecc.) devono ugualmente essere presi in considerazione, fino ad indurre ove opportuno un’eventuale sospensione del prelievo venatorio nei singoli ambiti di gestione o parte di essi (distretti, comuni ecc.) e, richiamando il Piano d’Azione del Capovaccaio, redatto nel 2009, ritiene che il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre possa risultare particolarmente rischioso, se effettuato con l’impiego di

munizioni contenenti piombo. Queste ultime possono causare fenomeni di saturnismo per il rapace e pertanto, dice ISPRA, dovrebbe essere vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo per la caccia al Coniglio selvatico, almeno per il mese di settembre, quando sono ancora presenti individui di Capovaccaio sul territorio siciliano.

Ancora una volta la Regione Siciliana, con il prelievo anticipato per il Coniglio selvatico, disattende il parere ISPRA e per giustificare lo scostamento fa riferimento a valori di densità di coniglio riportati in “*recenti conteggi di Coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et al., 2005; Lo Valvo et al., 2008)*”.

Com'è evidente questi dati, risalendo a ben 12 e 9 anni fa, non sono più da considerarsi “*recenti*”, quindi non più attuali, soprattutto per una specie come il coniglio selvatico le cui dinamiche demografiche sono altamente variabili da zona a zona e da un anno all'altro.

E' fin troppo evidente che l'amministrazione regionale non ha tenuto minimamente conto del **declino generale del coniglio sull'isola avvenuto in anni recentissimi**, tanto da indurre la P.A. regionale a non concedere la pre-apertura nel CV dello scorso anno, nel quale è scritto:

*Preapertura*

► a) - *con riferimento alla caccia al Coniglio selvatico, considerato che nella riunione del Comitato regionale faunistico venatorio è emerso che, per il verificarsi di epizootie (Mixomatosi, M.E.V.), la popolazione di conigli è in sensibile diminuzione, l'Amministrazione, fermo restando*

*l'impegno, nei limiti delle risorse disponibili, a porre in atto ogni possibile intervento a fronteggiare l'emergenza, decide di non consentire la preapertura e di fissare l'apertura della caccia al coniglio selvatico alla terza domenica di settembre ( 18 settembre 2016).*

Orbene, l'amministrazione regionale durante questo ultimo anno, nonostante avesse preso atto del declino della specie in Sicilia, non ha effettuato monitoraggi numerici della specie, non ha effettuato il monitoraggio delle due principali parassitosi (*Mixomatosi, M.E.V.*), causa della "*sensibile diminuzione*", e non ha messo in atto nessuna azione per fronteggiare l'emergenza, per come aveva ipotizzato nel CV dello scorso anno.

**Per quanto riguarda la questione divieto di impiego di munizioni contenenti piombo per la conservazione del Capovaccaio, la Regione Siciliana non argomenta lo scostamento dal parere.**

Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'amministrazione regionale non motiva adeguatamente lo scostamento dal parere ISPRA e non avrebbe dovuto concedere il prelievo anticipato. Nessun rilievo il riferimento ad una generica riduzione dei capi per cacciatore.

#### **G) Tortora e Quaglia.**

Anche queste ulteriori specie sono state illegittimamente assoggettate a prelievo venatorio anticipato, in contrasto con il parere ISPRA (che considera "*idoneo*" il prelievo della quaglia a decorrere dal 1° ottobre e fino al 20 gennaio), con le previsioni del Piano Regionale

Faunistico-Venatorio 2013-2018, senza tenere conto dell'attuale stato di conservazione e senza alcuna adeguata motivazione.

In particolare la Quaglia è una tra le specie ornitiche più colpite dalla crisi ambientale generata dalla siccità e dagli incendi nell'estate 2017, mentre per la tutela della popolazione di Tortora il CV va immotivatamente (ed incredibilmente!) in senso opposto e contrario alle prescrizioni ISPRA che hanno previsto il prelievo della specie per tutto il mese di settembre e con la forma di caccia "da appostamento", per un massimo di n. 3 giornate complessive in un mese e con un carniere giornaliero pari a n. 5 capi per cacciatore.

Per converso il CV impugnato prevede per la Tortora la caccia "in forma vagante" dal 17 settembre E **PER TUTTO IL RESTO DEL MESE; così implicitamente ed illegittimamente autorizzando l'abbattimento per n. 3 giornate alla settimana, non già per n. 3 giornate "complessive"** (SIC!).

\*\*\*\*\*

Alcune considerazioni conclusive sul *modus operandi* dell'Amministrazione regionale odierna resistente: le norme sopra richiamate dispongono che il CV va emanato "*sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*" (INFS oggi ISPRA).

Sin dalla sentenza 12 gennaio 2000 n. 4, la Corte Costituzionale ha precisato come la scelta di tale organo consultivo unitario da parte del Legislatore nazionale trova la sua ragion d'essere proprio nel ruolo

prettamente tecnico-scientifico, di ricerca e di consulenza conferito al detto Istituto nei confronti non solo dello Stato, ma anche delle regioni e delle province; onde la previsione normativa relativa al parere ISPRA assume il valore di una “**prescrizione di grande riforma economico-sociale**”(cfr. sentenza n. 4/2000 cit, punto 4.3 della motivazione).

Nel momento in cui la Regione Siciliana si “discosta” OGNI ANNO dal parere ISPRA, fornendo surrettiziamente quelle che potrebbero apparire “**adeguate motivazioni**”, senza preventivamente sottoporre tali motivazioni al medesimo ISPRA - il quale potenzialmente potrebbe essere in possesso di dati, studi e riscontri scientifici più aggiornati rispetto a quelli in possesso della regione, quali quelli citati nelle premesse del decreto impugnato - si perviene ad una sostanziale vanificazione e mortificazione del ruolo dell’Istituto e, in ultima analisi, alla violazione di quelle unitarie finalità conservazionistiche e di controllo sottese all’acquisizione del parere (obbligatorio e non vincolante) previsto dall’art. 18 della l. n. 157 cit.

Non è senza effetto rammentare che proprio codesto TAR, **con sentenza n. 1474/2013 del 9 luglio 2013** (Rel. Cons. Tulumello, cfr.pagg. 16 e segg.) ed in accoglimento del terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti proposto dall’associazione ricorrente avverso il C.V. 2012-2013, ha ribadito non soltanto la necessità di una “***rigorosa motivazione***” in presenza di eventuali ed eccezionali scostamenti dalle prescrizioni dell’ISPRA, ma anche la “preminenza dell’interesse faunistico-ambientale rispetto all’interesse alla pratica della caccia”, che si esprime normativamente nella

necessarietà procedimentale del parere dell'ISPRA e nell'esigenza di **motivare con estremo rigore ogni possibile scostamento** (cfr. anche Corte Costituzionale, 22 maggio 2013, n. 90).

Ciò che in buona sostanza vuole sostenersi in questa sede è che in presenza di **parere sfavorevole e/o di valutazioni negative** dell'ISPRA fondati su dati tecnico-scientifici in possesso di detto Istituto, rispetto al quale la Regione ritiene di confermare la proprie previsioni (fornendo inadeguate ed incongrue motivazioni che è dato di leggere nel decreto impugnato) e che per di più non sono state nemmeno trasmesse all'ISPRA, non si comprende a chi spetterebbe il giudizio in ordine alla rigorosità ed adeguatezza di tali motivazioni, esulando queste ultime dall'ambito della "discrezionalità tecnica" delle amministrazioni regionali, conferita univocamente ed uniformemente dal Legislatore nazionale proprio all'ISPRA in forza dell'art. 7 della L. n. 157/1992!

L'ISPRA ha altresì formulato una serie di osservazioni che riguardano vari aspetti della regolamentazione venatoria - quali le forme di caccia, i periodi di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, la restituzione del tesserino venatorio, la tipologia di munizioni all'interno delle zone umide - e che, unitamente ad altre questioni "nevralgiche" (relative all'inadempimento della P.A. regionale gli obblighi di tabellazione delle aree umide, delle aree IBA-ZPS e delle aree percorse dal fuoco, con conseguenziale illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n. 33/1997; alla mancata e/o inadeguata tutela delle aree esterne alle

ZPS ricadenti in IB; al regime di mobilità del cacciatore; alla disciplina sulle annotazioni e restituzione del tesserino venatorio, ed altre), hanno già costituito oggetto di altro ricorso avverso il CV 2014-2015 allo stato pendente nel merito innanzi a codesto G.A..

## II

**VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELLE SOPRACALENDATE NORME – VIOLAZIONE DEL P.R.F.V. 2013-2018 approvato con D.P. Reg. sic. 25 luglio 2013 n. 227 - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA INADEGUATEZZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE, NONCHE' DELLO SVIAMENTO:**

Come sopra accennato con il primo motivo, la possibilità di derogare/modificare rispetto alle date di apertura/chiusura della stagione venatoria ex art. 18 della L. 157/1992 e ss.mm.ii., - essendo evidente la delicatezza della materia e le possibili refluenze negative per il patrimonio indisponibile dello Stato costituito dalla fauna - è soggetta ad un rigoroso *iter* procedimentale ed all'osservanza di tre condizioni:

- acquisizione del parere preventivo dell'ISPRA;
- preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;
- presenza di peculiari situazioni locali “ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali”.

Per quanto riguarda la seconda previsione, si evidenzia che, nel determinare le suddette date del calendario venatorio 2017/2018, **la Regione ha completamente stravolto ed ignorato le proprie stesse valutazioni già espresse in sede di pianificazione quinquennale del prelievo venatorio, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 227 del 25 luglio 2013 (“Approvazione Piano regionale Faunistico-Venatorio 2013-2018”)**, così come imposto dalla L. 157/92 (artt. 10 e 14), secondo la quale scopo principale di un Piano Faunistico Venatorio deve essere **“LA GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE FAUNISTICHE, PERSEGUIBILE ATTRAVERSO UNA SERIE DI AZIONI IDONEE A MANTENERE AD UN LIVELLO SODDISFACENTE LE POPOLAZIONI SELVATICHE”**.

Ed invero, relativamente alla **preapertura**, il suddetto P.R.F.V. fa esplicito riferimento alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prepuziale, riportati nel documento *“Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”*, ed alle indicazioni fornite in proposito anche dalla *“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (pag. 164)!*

Per di più, per ogni singola specie, riporta le date per la stagione venatoria esattamente coincidenti con quelle indicate da ISPRA: *“... per la conservazione e la razionale gestione della specie, considera idoneo un*

*periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio” ovvero “ tra 1° ottobre ed il 31 dicembre” (cfr.: Tortora pag. 182; Colombaccio pag. 180; Merlo pag. 184; Gazza pag. 187; Ghiandaia pag. 186; Quaglia pag. 174).*

Le suddette previsioni del PRFV sono state incredibilmente violate, aggirate ed eluse nel CV 2017-18, il quale ne dovrebbe costituire la logica conseguenza ed applicazione!

Il che appare veramente una enormità (SIC!).

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE:**

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione del provvedimento impugnato in questa sede e più esattamente:

**In ordine alla sussistenza del *fumus boni juris*** si rinvia ai motivi di impugnazione sopraesposti ed al costante orientamento giurisprudenziale espresso sia dalla Corte Costituzionale in ordine al ruolo dell'ISPRA sia da codesto TAR in ordine alla illegittimità dei calendari venatori precedenti, specie per ciò che attiene alla riconosciuta **PREMINENZA E VALENZA COSTITUZIONALE DEGLI INTERESSI CONNESSI ALLA PROTEZIONE FAUNISTICO-AMBIENTALE**, i quali continuano per converso ad essere considerati dalla P.A. resistente “recessivi” rispetto alla protezione dell'interesse alla pratica della caccia!

#### **In ordine al *periculum in mora*:**

L'esecuzione del provvedimento impugnato arreca gravissimi, imponderabili ed irreparabili danni al patrimonio faunistico.

Nella specie il danno grave ed irreparabile risiede nella “lesività” dell’azione venatoria quale configurata con il provvedimento impugnato, siccome suscettibile di incidere pesantemente, ove non regolamentata in modo adeguato e puntuale, sulla effettiva consistenza di beni faunistici ed ambientali costituzionalmente protetti.

Conclusivamente, la sussistenza e rilevanza del “periculum” emerge dalla sola circostanza che, per i profili di illegittimità dedotti con il presente ricorso, il provvedimento impugnato consente in definitiva un esercizio venatorio del tutto extra ordinem, in relazione ad un bene che costituisce "patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" ex art.1 L.157/1992 e in habitat ed aree di importanza naturalistica e di interesse comunitario.

Anche alla luce dei preminenti principi di precauzione e di prevenzione, che informano tutto il diritto comunitario, sussiste il periculum in mora specie con riferimento al pregiudizio arrecato oggetto di prelievo anticipato a far data dal 2 settembre 2017 in contrasto con il parere ISPRA.

Per i superiori motivi si chiede

**VOGLIA L' ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE**

1) **In via preliminare**, sussistendone i presupposti di legge, sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato nelle parti in cui prevede:

a) **l'apertura generale della caccia prima del 1<sup>a</sup> ottobre 2017 al Colombaccio, alla Quaglia e, in generale, a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina;**

b) **la preapertura della caccia al 2 settembre 2017 alle specie Colombaccio, Tortora, Merlo, Gazza e Ghiandaia** (art. 4 All. "A"), in difformità dal parere sfavorevole ISPRA, in assenza di congrue ed idonee motivazioni di natura tecnico-scientifica e comunque in violazione degli artt. 18, comma, lett. b) e comma 2, secondo periodo, della L. n. 157/1992, nonché dell'art. 19, commi 1 e 1 bis, della L. reg. sic. n. 3371997 e ss.mm.ii.;

c) **la preapertura della caccia al 2 settembre 2017 alla specie Coniglio selvatico** (art. 4 All. "A"), in difformità dal parere sfavorevole ISPRA, in assenza di preventiva predisposizione di piani di prelievo locali ben articolati, senza l'osservanza di rigorosi criteri di gestione correttamente indicati dall'ISPRA e senza previsione di limite massimo di carniere stagionale;

d) **la chiusura del prelievo venatorio della specie Beccaccia al 31 gennaio 2018 anziché al 31 dicembre 2017** (art. 4 All. "A"), in contrasto con i dati più recenti sulla situazione della specie e con il principio di precauzione in materia ambientale, nonché nonchè in difformità rispetto al parere sfavorevole dell'ISPRA;

e) **la chiusura del prelievo venatorio dei Tordi al 31 gennaio 2018 anziché al 31 dicembre 2017** (art. 4 All. "A"), in contrasto con i dati più

recenti sulla situazione della specie e con il principio di precauzione in materia ambientale, nonché in difformità rispetto al parere sfavorevole dell'ISPRA;

2) **Nel merito**, accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato nelle parti denunciate a mezzo del presente ricorso, disponendone l'annullamento anche ai fini dei relativi effetti conformativi sull'operato della P.A. e degli eventuali effetti risarcitori (cfr. TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013 cit.);

Con ogni consequenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

**In via istruttoria** ed ai fini di una compiuta decisione nel merito della controversia, si chiede che codesto on.le TAR disponga l'acquisizione della seguente documentazione :

- i **dati scientifici ricavati dall'analisi dei tesserini venatori** cui si fa cenno nelle premesse del Decreto assessoriale impugnato; dati ed analisi provenienti dalle sinole RR.FF.VV. regionali;

- i **dati, le notizie e le proposte utili** forniti dalle singole Ripartizioni faunistico-venatorie (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, lett. p), della L. reg. sic. n. 33/1997) ai fini della formulazione della proposta calendario venatorio 2017-2018;

nonché si chiede che codesto TAR in via istruttoria acquisisca documentati chiarimenti in ordine ai criteri con i quali l'Assessorato odierno resistente ha proceduto all'analisi statistica dei dati sugli abbattimenti della

selvaggina migratoria, analisi finalizzata all'ammissione dei cacciatori extraregionali.

Palermo, 21 agosto 2017.

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO**

**ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE PRESIDENZIALE**

I sottoscritti procuratori e difensori, nell'interesse delle Associazioni LEGAMBIENTE e Consorti

**premessò**

- che dev'essere ancora fissata dalla S.V. l'udienza di trattazione in camera di consiglio della istanza di sospensione proposta unitamente al presente ricorso;
- che sussistono fondati motivi di estrema gravità ed urgenza, scaturenti dagli effetti pregiudizievoli ed irreparabili che deriverebbero dall'illegittimo esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio regionale in regime di preapertura, tali da non consentire la dilazione fino alla data della prossima camera di consiglio;

**considerato**

- che sussistono fondati ed indifferibili motivi costituiti dall'irreparabile danno al patrimonio faunistico ed ambientale che verrebbe a determinarsi in forza della esecuzione del provvedimento impugnato nell'intero territorio

**regionale, specie ove si considerino gli effetti esponenziali dei danni prodotti dal prelievo venatorio su un ambiente regionale già gravemente devastato e compromesso dalla siccità e dagli incendi;**

tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede

**VOGLIA LA S.V. ILL.MA**

a norma dell'art. 56 C.P.A. e sussistendo i presupposti di legge, disporre con decreto emesso *ante causam* la sospensione degli effetti dell'impugnato atto, quale misura cautelare provvisoria sino alla data della prossima camera di consiglio.

Ai fini del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa, di valore indeterminabile, è assoggettata al contributo ordinario nella misura di € 650,00.

Palermo, 21 agosto 2017.

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno